

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

PAGINA BIANCA

1. **Art. 97** Costituzione della Repubblica Italiana
2. **Artt. 41 e 43** Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea
3. **Risoluzione 48/134 del 20/12/1993** Assemblea Generale delle Nazioni Unite
4. **Raccomandazione 61 (1999)**¹ Consiglio d'Europa
5. **Risoluzione 80 (1999)**¹ Congresso dei poteri locali e regionali d'Europa
6. **Documento** della III Commissione del Congresso delle Regioni Roma 16 Maggio 2003
7. **Conclusioni** prima tavola rotonda dei Difensori Civici Regionali Europei Barcellona 2-3 luglio 2004
8. **Raccomandazione** dei poteri locali e regionali Strasburgo, 12 ottobre 2004
9. **Carta Internazionale** del Difensore Civico Efficiente EOI
10. **L.R.11/86 modificata dalle LL.RR. n. 6/88 e n. 59/2000, art. 6** - "Istituzione dell'Ufficio del Difensore Civico" (si allega testo coordinato)
11. **L.R.6/91 – art.23** - "Norme per la salvaguardia dei diritti delle persone che usufruiscono delle strutture del S.S.R. o con esso convenzionate"
12. **L.R.27/91 – art. 2, punto 6** - "Norme relative alla costituzione della Commissione Regionale per le Pari Opportunità fra uomo e donna"
13. **L.R.12/92 – art. 8** - "Prime norme sullo snellimento e sulla trasparenza dell'attività amministrativa"
14. **L.R.21/96 – art.18** - "Interventi a sostegno dei lavoratori extracomunitari in Basilicata"
15. **L.R.16/2002 – art.28** - "Disciplina generale degli interventi a favore dei lucani all'estero"

16. **L. 8 giugno 1990, n. 142 – art. 8** “Ordinamento delle Autonomie Locali”, **come modificato dall’art. 11 – D.Lgs. 267/2000**
17. **L. 7 agosto 1990, n. 241 – artt. 22-23-25** “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, come modificata dalla **L. 340/2000 – art. 15 e dalla legge n. 15/2005 (si allega testo coordinato)**
18. **L.104/92 art.36, comma 2** “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”
19. **D.P.C.M. 19/5/95 Titolo II, art.8** - “Schema generale di riferimento della carta dei servizi pubblici sanitari”
20. **L. 127/97** “Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo”– **art.16 (modificato dall’art.2 – L.191/98); art.17, comma 45 (novellato dall’art.136 – D.Lgs.267/2000)**

Cost. 27-12-1947**Costituzione della Repubblica italiana.**

La Costituzione fu approvata dall'Assemblea Costituente il 22 dicembre 1947, promulgata dal Capo provvisorio dello Stato il 27 dicembre 1947, pubblicata nella Gazz. Uff. 27 dicembre 1947, n. 298, ediz. straord., ed entrò in vigore il 1° gennaio 1948. Vedi XVIII disp. trans. fin., comma primo.

Sezione II - La Pubblica Amministrazione.

97. I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e la imparzialità dell'amministrazione.

Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.

Agli impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.

CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL'UNIONE EUROPEA

Art.41

Diritto ad una buona amministrazione

1. Ogni individuo ha diritto a che le questioni che lo riguardano siano trattate in modo imparziale, equo ed entro un termine ragionevole dalle istituzioni e dagli organi dell'Unione.
2. Tale diritto comprende in particolare:
 - il diritto di ogni individuo di essere ascoltato prima che nei suoi confronti venga adottato un provvedimento individuale che gli rechi pregiudizio;
 - il diritto di ogni individuo di accedere al fascicolo che lo riguarda, nel rispetto dei legittimi interessi della riservatezza e del segreto professionale;
 - l'obbligo per l'amministrazione di motivare le proprie decisioni.
3. Ogni individuo ha diritto al risarcimento da parte della Comunità dei danni cagionati dalle sue istituzioni o dai suoi agenti nell'esercizio delle loro funzioni conformemente ai principi generali comuni agli ordinamenti degli Stati membri.
4. Ogni individuo può rivolgersi alle istituzioni dell'Unione in una delle lingue del trattato e deve ricevere una risposta nella stessa lingua.

Art.43

Mediatore

Qualsiasi cittadino dell'Unione o qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha il diritto di sottoporre al mediatore dell'Unione casi di cattiva amministrazione nell'azione delle istituzioni o degli organi comunitari, salvo la Corte di giustizia e il Tribunale di primo grado nell'esercizio delle loro funzioni giurisdizionali.

Istituzioni nazionali per la promozione e la protezione dei diritti umani Assemblea Generale delle Nazioni Unite



Risoluzione 48/134 del 20 dicembre 1993

L'Assemblea Generale,

Richiamando le pertinenti risoluzioni concernenti le istituzioni nazionali per la protezione e la promozione dei diritti umani, particolarmente le sue risoluzioni 41/129 del 4 dicembre 1986 e 46/124 del 17 dicembre 1991 e le risoluzioni della Commissione per i diritti umani 1987/40 del 10 marzo 1987, 1988/72 del 10 marzo 1988, 1989/52 del 7 marzo 1989, 1990/73 del 7 marzo 1990, 1991/27 del 5 marzo 1991 e 1992/54 del 3 marzo 1992, prendendo nota della risoluzione della Commissione 1993/55 del 9 marzo 1993,

Ribadendo l'importanza della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, i Patti Internazionali sui Diritti Umani e altri strumenti internazionali per promuovere il rispetto e l'osservanza dei diritti umani e delle libertà fondamentali,

Affermando che dovrebbe essere accordata priorità allo sviluppo di strutture appropriate a livello nazionale per assicurare l'effettiva implementazione degli standard internazionali dei diritti umani,

Convinta del ruolo significativo che le istituzioni possono svolgere a livello nazionale nel promuovere e proteggere i diritti umani e le libertà fondamentali e nello sviluppare e potenziare la consapevolezza pubblica di quei diritti e quelle libertà,

Riconoscendo che le Nazioni Unite possono svolgere un ruolo catalizzatore nell'assistere lo sviluppo delle istituzioni nazionali agendo come un luogo di scambio di informazioni e di esperienze,

Ricordando a questo proposito le linee guida sulla struttura e il funzionamento delle istituzioni nazionali e locali per la promozione e la protezione dei diritti umani approvate dall'Assemblea Generale nella sua risoluzione 33/46 del 14 dicembre 1978,

Accogliendo con piacere il crescente interesse mostrato in tutto il mondo per la creazione e il rafforzamento delle istituzioni nazionali, espresso durante il Meeting Regionale per l'Africa della

Conferenza Mondiale sui Diritti Umani, tenuta a Tunisi dal 2 al 6 novembre 1992, il Meeting Regionale per l'America Latina e i Caraibi, tenuto a San José dal 18 al 22 gennaio 1993, il Meeting Regionale per l'Asia, tenuto a Bangkok dal 29 marzo al 2 aprile 1993, il Workshop del Commonwealth sulle Istituzioni Nazionali per i Diritti Umani, tenuto a Ottawa dal 30 settembre al 2 ottobre 1992 e il Workshop per l'Asia e la Regione del Pacifico sui temi dei Diritti Umani, tenuta a Jakarta dal 26 al 28 gennaio, e manifestato nelle decisioni annunciate recentemente da diversi Stati Membri di creare istituzioni nazionali per la promozione e la protezione dei diritti umani,

Ricordando la Dichiarazione e il Programma d'Azione di Vienna, in cui la Conferenza Mondiale sui Diritti Umani ha riaffermato l'importante e costruttivo ruolo svolto dalle istituzioni nazionali nella promozione e protezione dei diritti umani, in particolare nella loro capacità consultiva per le autorità competenti, il loro ruolo nel riparare alle violazioni dei diritti umani, nella diffusione delle informazioni sui diritti umani e nell'educazione riguardo i diritti umani,

Rilevando i diversi approcci adottati in tutto il mondo per la promozione e la protezione dei diritti umani a livello nazionale, sottolineando l'universalità, indivisibilità e l'interdipendenza di tutti i diritti umani, e sottolineando e riconoscendo il valore di tali approcci alla promozione universale del rispetto e dell'osservanza dei diritti umani e delle libertà fondamentali,

1. Prende nota con soddisfazione del recente rapporto del Segretario Generale, preparato conformemente alla risoluzione 46/124 dell'Assemblea Generale del 17 dicembre 1991;
2. Riafferma l'importanza di sviluppare, in accordo con la legislazione nazionale, istituzioni nazionali effettive per la promozione e la protezione dei diritti umani e di assicurare il pluralismo dei membri e la loro indipendenza;
3. Invita gli Stati Membri a creare o, quando già esistono, a sostenere le istituzioni nazionali per la promozione e la protezione dei diritti umani e ad incorporare quelle strutture in piani di sviluppo nazionale;
4. Invita le istituzioni nazionali per la promozione e la protezione dei diritti umani create dagli Stati Membri a prevenire e a contrastare tutte le violazioni dei diritti umani come elencate nella Dichiarazione e nel Programma d'Azione di Vienna e nei pertinenti strumenti internazionali;
5. Richiede al Centro per i Diritti Umani del Segretariato di proseguire i suoi sforzi per potenziare la cooperazione tra le Nazioni Unite e le istituzioni nazionali, particolarmente nel campo dei servizi di consulenza e di assistenza tecnica e di informazione ed educazione, includendoli all'interno della Campagna di Informazione Pubblica Mondiale per i Diritti Umani;
6. Richiede inoltre al Centro per i Diritti Umani di creare, su richiesta degli Stati Membri interessati, centri delle Nazioni Unite per la formazione e la documentazione sui diritti umani e di fare ciò sulla base di procedure stabilite per l'uso delle risorse disponibili all'interno del Fondo Volontario delle Nazioni Unite per i Servizi di Consulenza e di Assistenza Tecnica nel Campo dei Diritti Umani;
7. Richiede al Segretario Generale di rispondere positivamente alle richieste degli Stati Membri riguardo all'assistenza nel creare e nel sostenere le istituzioni nazionali per la promozione e la protezione dei diritti umani come parte del programma di servizi di consulenza e cooperazione tecnica nel campo dei diritti umani, come pure riguardo a centri nazionali per la documentazione e la formazione sui diritti umani;
8. Stimola tutti gli Stati Membri a fare i passi necessari per promuovere lo scambio di informazioni ed esperienze riguardanti la creazione e l'azione effettiva di tali istituzioni nazionali;
9. Afferma il ruolo delle istituzioni nazionali come agenzie per la diffusione di materiali sui diritti umani e per altre attività di pubblica informazione, preparati o organizzati sotto gli auspici delle Nazioni Unite;
10. Accoglie con piacere l'organizzazione sotto gli auspici del Centro per i Diritti Umani di un meeting di follow-up a Tunisi in dicembre 1993 con lo scopo, in particolare, di esaminare modi e mezzi per promuovere l'assistenza tecnica per la cooperazione e il rafforzamento delle istituzioni nazionali e per continuare ad esaminare tutte le questioni relative al tema delle istituzioni nazionali;

11. Accoglie inoltre con piacere i Principi relativi allo status delle istituzioni nazionali, annessi alla presente risoluzione;

12. Suiocchia la creazione e il rafforzamento delle istituzioni nazionali tenendo conto di quei principi e riconoscendo che è diritto di ogni stato scegliere la struttura che meglio si adatta alle sue particolari esigenze a livello nazionale;

13. Richiede al Segretario Generale di riferire all'Assemblea generale alla sua cinquantesima sessione sull'implementazione della presente risoluzione.

Annex

Principi relativi allo status delle istituzioni nazionali Competenze e responsabilità

1. Una istituzione nazionale sarà investita della competenza di promuovere e proteggere i diritti umani.

2. Ad una istituzione nazionale sarà affidato un mandato il più ampio possibile, che sarà chiaramente esposto in un testo legislativo o costituzionale, specificando la composizione e la sfera di competenza.

3. Un'istituzione nazionale avrà, *inter alia*, i seguenti compiti:

(a) Sottomettere al governo, Parlamento o ogni altro organo competente, su una base consultiva o su richiesta delle autorità interessate o attraverso l'esercizio del suo potere di venire a indipendentemente a conoscenza di materia, opinioni, raccomandazioni, proposte e rapporti su qualsiasi materia concernente la promozione e la protezione dei diritti umani; l'istituzione nazionale può decidere di renderli pubblici; tali opinioni, raccomandazioni, proposte e rapporti, come pure ogni prerogativa delle istituzioni nazionali, si riferiscono alle seguenti aree:

(i) Qualsiasi disposizione legislativa o amministrativa, come pure disposizioni relative ad organizzazioni giudiziarie, intese a preservare ed estendere la protezione dei diritti umani; in questo caso, l'istituzione nazionale esaminerà le disposizioni legislative e amministrative in vigore, come pure leggi e proposte, e farà le raccomandazioni che riterrà appropriate per garantire che tali disposizioni si conformino ai principi fondamentali sui diritti umani; essa dovrà, se necessario, raccomandare l'adozione di una nuova legislazione, emendamenti a quella in vigore e l'adozione di emendamenti delle misure amministrative;

(ii) Ogni caso di violazione dei diritti umani di cui essa decida di occuparsi;

(iii) La preparazione di rapporti sulla situazione nazionale in riferimento ai diritti umani in generale e su specifiche materie;

(iv) Spostare l'attenzione del Governo su situazioni interne al paese in cui i diritti umani siano violati e presentare delle proposte per mettere fine a tali situazioni e, quando necessario, esprimere un'opinione sulle posizioni e le reazioni del Governo;

(b) Promuovere e assicurare l'armonizzazione e l'implementazione della legislazione nazionale, delle pratiche e dei meccanismi regolativi con gli strumenti internazionali dei diritti umani dei quali lo Stato è parte;

(c) Incoraggiare la ratifica degli strumenti sopra menzionati o l'accessione a quegli strumenti, e assicurare la loro implementazione;

(d) Contribuire ai rapporti che lo Stato deve sottoporre agli organi e ai comitati delle Nazioni Unite; e alle istituzioni regionali, secondo gli obblighi nascenti da trattati e, quando necessario, esprimere un'opinione in materia, con il dovuto rispetto per la propria indipendenza;

(e) Cooperare con le Nazioni Unite e ogni altra organizzazione del sistema delle Nazioni Unite, le istituzioni regionali e quelle nazionali di altri paesi, competenti nell'area della promozione e della protezione dei diritti umani;

(f) Assistere nella formulazione di programmi di insegnamento e di ricerca sui diritti umani e prendere parte alla loro esecuzione nelle scuole, università e circoli professionali;

(g) Pubblicizzare i diritti umani e gli sforzi per combattere tutte le forme di discriminazione, in particolare la discriminazione razziale, incrementando la consapevolezza collettiva, specialmente attraverso l'informazione e l'educazione e facendo uso di tutti gli organi di stampa.

Composizione e garanzie di indipendenza e pluralismo

1. La composizione dell'istituzione nazionale e la nomina dei suoi membri, sia attraverso un'elezione o altrimenti, saranno stabiliti secondo una procedura che permetta tutte le necessarie garanzie per assicurare la rappresentanza pluralistica delle forze sociali (di società civile) coinvolte nella

promozione e nella protezione dei diritti umani, particolarmente con poteri che rendano effettiva la cooperazione che deve essere stabilita con, o attraverso la presenza, di, rappresentanti di:

- (a) Organizzazioni non governative responsabili per i diritti umani e impegnate a combattere la discriminazione razziale, sindacati, organizzazioni sociali e professionali interessate, per esempio, associazioni di avvocati, ricercatori, giornalisti ed eminenti scienziati;
- (b) Tendenze nel pensiero filosofico o religioso;
- (c) Università ed esperti qualificati;
- (d) Parlamento;
- (e) Dipartimenti del Governo (se questi sono inclusi, i loro rappresentanti dovrebbero partecipare alle deliberazioni solo in veste consultiva).

2. L'istituzione nazionale avrà un'infrastruttura adatta ad uno svolgimento scorrevole delle sue attività, in particolare un adeguato finanziamento. Lo scopo di tale finanziamento dovrebbe essere quello di renderla in grado di avere un suo staff e suoi locali, per essere indipendente dal Governo e non soggetta a controllo finanziario che potrebbe minare la sua indipendenza.

3. Per garantire la stabilità dei membri dell'istituzione nazionale, senza la quale non ci sarebbe reale indipendenza, la loro nomina sarà resa effettiva da un atto ufficiale che stabilirà la specifica durata del mandato. Il mandato può essere rinnovabile, purché il pluralismo della composizione dell'istituzione sia assicurato.

Metodi di attività

All'interno del quadro delle sue attività, l'istituzione nazionale:

- (a) Considererà ogni questione rientrante nella sua competenza, sia che venga ad essa sottoposta dal Governo sia che essa se ne occupi senza riferirsi a una più alta autorità, su proposta dei suoi membri o di chiunque altro;
- (b) Sentirà ogni persona e otterrà ogni informazione e ogni documento necessario per valutare situazioni che ricadono nella sua competenza;
- (c) Si rivolgerà alla pubblica opinione direttamente o attraverso organi di stampa, particolarmente per pubblicizzare le sue opinioni e le sue raccomandazioni;
- (d) Si riunirà su base regolare e quando necessario alla presenza di tutti i suoi membri debitamente convocati;
- (e) Creerà gruppi di lavoro formati dai suoi membri e darà vita a sezioni locali o regionali per assisterla nell'espletamento delle sue funzioni;
- (f) Manterrà consultazioni con altri organi, giurisdizionali o di altro tipo, responsabili della promozione e della protezione dei diritti umani (in particolare ombudsmen, mediatori e simili);
- (g) In considerazione del ruolo fondamentale svolto dalle organizzazioni non governative nell'espandere l'operato delle istituzioni nazionali, svilupperà relazioni con tali organizzazioni, impegnate della promozione e nella protezione dei diritti umani, nello sviluppo sociale ed economico, nella lotta contro il razzismo, nella protezione di gruppi particolarmente vulnerabili (specialmente bambini, lavoratori migranti, rifugiati, persone sofferenti fisicamente e mentalmente) o in particolari aree.

Principi addizionali concernenti lo status di commissioni con competenza quasi-giurisdizionale

Un'istituzione nazionale può essere autorizzata ad ascoltare e a considerare reclami e petizioni riguardanti situazioni individuali.

I casi possono essere presentati davanti ad essa da individui, loro rappresentanti, terzi, organizzazioni non governative, associazioni di sindacati e ogni altra organizzazione rappresentativa. In tali casi, e senza pregiudizio dei principi sopra affermati riguardanti gli altri poteri delle commissioni, le funzioni loro affidate possono essere basate sui seguenti principi:

- (a) Cercare una composizione amichevole attraverso la conciliazione o, all'interno dei limiti di legge, attraverso decisioni vincolanti o, quando necessario, su base confidenziale;
- (b) Informare la parte che presenta una petizione in merito a propri diritti, in particolare riguardo ai rimedi disponibili e favorire l'accesso ad essi;
- (c) Conoscere ogni reclamo o petizione o trasmetterli a ogni altra autorità competente nei limiti prescritti dalla legge;
- (d) Fare raccomandazioni alle autorità competenti, specialmente proponendo emendamenti o riforme di leggi, di politiche o di prassi amministrative, in modo particolare se esse hanno creato difficoltà alle persone che presentano petizioni riguardo al riconoscimento dei loro diritti.



| Lingue | Multimedia | Intranet | Cerca | Contattaci | A proposito del CCE |

▼ Opere

Sito del Congresso dei Poteri
Locali e Regionali d'Europa ◀
(Inglese)

Presentazione ◀

Principali organi ◀

Sessioni ◀

Testi ◀

Testi in italiano ◀

Incontri, Seminari e Forum ◀

Programmi specifici ◀

Comunicati stampa ◀

Bollettino ◀

▼ Testi in Italiano

▼ Raccomandazioni

1998 ◀

1999 ◀

2000 ◀

2001 ◀

2002 ◀

Raccomandazioni ▲

Congresso dei Poteri Locali e Regionali d'Europa

Raccomandazione 61 (1999)¹ relativa al ruolo dei mediatori/difensori civici a livello locale e regionale nella difesa dei diritti dei cittadini

Il Congresso,

1. Ricordando i testi principali adottati dal Comitato dei Ministri ed in particolare
2. La Raccomandazione n° 13 (1985) relativa all'istituzione del Difensore civico
3. La Risoluzione n° 8 (1985) sulla cooperazione tra i difensori civici degli Stati membri e tra questi ed il Consiglio d'Europa;
4. La Raccomandazione n° 14 (1997) relativa alla creazione di istituzioni nazionali indipendenti per la promozione e la tutela dei diritti dell'uomo;
5. La Risoluzione n° 11 (1997) sulla cooperazione tra le istituzioni nazionali per la promozione e la tutela dei diritti dell'uomo degli Stati membri e tra queste e il Consiglio d'Europa;
6. Tenuto conto della Raccomandazione principale n° 23 e del paragrafo 7 della Relazione finale del Comitato di esperti;
7. Avendo preso conoscenza dei lavori effettuati dal Consiglio d'Europa nell'ambito delle « Tavole rotonde con i difensori civici europei » tenutesi a Firenze (7 - 8 novembre 1991), Limassol (8-10 maggio 1996), Lisbona (16-17 giugno 1994) e Malta (ottobre 1998);
8. Tenendo conto dei risultati della Conferenza di Messina (Italia), (13 - 15 novembre 1997) su « Un'istituzione per la tutela dei diritti più vicina ai cittadini. Difensore civico a livello locale e regionale »;
9. Ritiene che i rapporti tra i cittadini ed i pubblici poteri stiano diventando complessi e difficili e che possano quindi creare una situazione di crescente conflittualità mentre, allo stesso tempo, i cittadini si trovano in una posizione di debolezza nei confronti delle pubbliche amministrazioni;
10. Constata che la crescente complessità degli apparati amministrativi, i funzionari che ostacolano le buone relazioni tra la cittadinanza e la burocrazia e le difformità praticate dai cittadini nel far ricorso alle giurisdizioni amministrative rappresentano, attualmente, la preoccupazione maggiore dei cittadini e delle autorità locali e regionali;
11. Sottolinea che i cittadini dei Paesi europei tendono sempre più a disinteressarsi della gestione della cosa pubblica ed a prendere le distanze dalle autorità e dalle pubbliche amministrazioni;
12. Ritiene che i cittadini europei in genere esigono un migliore funzionamento della pubblica amministrazione, nonché la creazione di vie d'accesso sempre

affidabili alle procedure dell'amministrazione e di mezzi di ricorso adeguati

13. Attira l'attenzione sul fatto che, in diversi Stati, le istituzioni giudiziarie spesso sovraccariche e non sono in grado di verificare adeguatamente e, all'occorrenza, di sanzionare efficacemente i casi di cattiva amministrazione

14. È convinto che l'istituzione del Mediatore/Difensore civico (europeo, nazionale, regionale, provinciale, comunale, ecc.) contribuisca, da una parte, a rafforzare il sistema di tutela dei diritti dell'uomo e, dall'altra, a migliorare i rapporti tra la pubblica amministrazione e gli utenti;

15. Dichiara di voler sostenere ed approfondire qualsiasi azione volta a migliorare la tutela dei cittadini ed il funzionamento delle pubbliche amministrazioni ;

16. Constata che diversi Stati membri del Consiglio d'Europa hanno creato l'Ufficio del Difensore civico e che alcune Città e Regioni europee hanno istituito Difensori civici locali e regionali ;

17. Alla luce dell'esperienza acquisita in questi Paesi, e convinto che l'istituzione del Difensore civico, soprattutto locale e regionale, possa contribuire notevolmente:

- a prevenire il ricorso a procedure giudiziarie lunghe e costose e, di conseguenza, a ridurre il numero come pure la distanza che oggi separa i cittadini dagli enti pubblici;

- a facilitare la ricerca dell'equità, il rispetto dello Stato di diritto, il rispetto dei diritti della minoranze e l'attenzione dei bisogni dei cittadini;

- ad accrescere la trasparenza e l'efficacia dell'azione amministrativa, la qualità dei servizi forniti, in poche parole, la buona amministrazione.

18. Si rammarica del fatto che, nella maggior parte dei Paesi membri del Consiglio d'Europa, i cittadini non sono sufficientemente informati dell'esistenza di questa istituzione e della possibilità di crearla ;

19. Secondo i desideri espressi dai partecipanti alla Conferenza di Messina, in particolare da quelli appartenenti a Stati che ancora non dispongono di questa forma di protezione del cittadino, i quali hanno chiesto che essa venga istituita nel loro paese, soprattutto a livello locale e regionale ;

20. E tenuto conto dei Principi che reggono l'istituzione del Difensore civico adottati con la Risoluzione n° 80 (1999) e ad essa annessi ;


Raccomanda

I. Ai governi degli Stati membri che non dispongono di questa istituzione:

21. Di appoggiare la creazione di Uffici del Difensore civico a livello nazionale, come pure nelle Città e nelle Regioni, e di fare sì che le autorità locali e regionali possano, tramite mezzi giuridici e finanziari adeguati, contribuire anche a migliorare la tutela dei cittadini e delle minoranze, il rispetto del diritto, la gestione degli affari pubblici ed il funzionamento delle amministrazioni.

II. Ai governi degli Stati membri che già dispongono di questa istituzione a livello nazionale:

22. di promuoverne la creazione anche a livello locale e regionale e di informare adeguatamente i cittadini sulla natura e sulle potenzialità di questa istituzione.



Congress of Local and Regional Authorities of Europe
Congrès des pouvoirs locaux et régionaux de l'Europe
Congresso dei poteri locali e regionali d'Europa

RISOLUZIONE 80 (1999)¹

RELATIVA AL
RUOLO DEI MEDIATORI/DIFENSORI CIVICI
A LIVELLO LOCALE E REGIONALE
NELLA DIFESA DEI DIRITTI DEI CITTADINI

¹ Discussa e adottata dal Congresso il 17 giugno 1999, terza seduta (ved. Doc. CG (6) 9, progetto di Risoluzione presentato dal Sig. M. Haas, Relatore).

Il Congresso,

1. Ricordando i testi adottati dagli organi del Consiglio d'Europa in materia di mediazione;
2. Tenendo conto dei risultati della Conferenza di Messina (Italia), (13-15 novembre 1997), su « Un'istituzione per la tutela dei diritti più vicina ai cittadini: il difensore civico a livello locale e regionale », nonché dell'inchiesta effettuata dal Congresso presso i mediatori, gli ombudsmen ed i difensori civici locali e regionali europei ;
3. Avendo preso conoscenza dei risultati dei lavori effettuati dal Consiglio d'Europa nell'ambito delle « Tavole rotonde con gli ombudsmen europei » tenutesi a Firenze (7-8 novembre 1991), Lisbona (16-17 giugno 1994), Limassol (8-10 maggio 1996) e Malta (ottobre 1998) ;
4. Ritiene che i cittadini sentano sempre più il bisogno di un'istituzione capace, da una parte, d'essere all'ascolto dei loro bisogni e, dall'altra, di promuovere efficacemente la difesa dei loro diritti presso le amministrazioni pubbliche ;
5. Crede che la « mediazione » possa soddisfare le esigenze dei cittadini, agevolando i loro rapporti con le istituzioni locali e regionali e sottolinea che alcune Città e Regioni d'Europa hanno già istituito degli Uffici di Mediatore/Difensore civico, offrendo così ai cittadini un mezzo, facilmente accessibile, di vegliare al buon funzionamento delle loro amministrazioni ;
6. Richiama l'attenzione sul fatto che le categorie più deboli della società, quali gli handicappati, i gruppi socialmente meno privilegiati, i minori, le minoranze, gli immigrati, ecc., che hanno spesso più bisogno, rispetto ad altre categorie, di ricorrere agli enti pubblici, necessitano di mezzi semplici e affidabili per poter accedere alle procedure dell'amministrazione pubblica ;
7. Richiama l'attenzione sul fatto che fin dal 1981 la Norvegia ha creato la funzione di difensore civico per l'infanzia e suggerisce di esaminare l'opportunità di affidare la missione di tutela e di promozione dei diritti dell'infanzia (Convenzione delle Nazioni Unite del 1989) agli uffici dei mediatori, dotandoli di personale competente e di mezzi adeguati;
8. È convinto che la « mediazione », in quanto mezzo per prevenire e dirimere controversie, possa ridurre i casi di ricorso a procedure giudiziarie e, di conseguenza, il carico del contenzioso amministrativo e civile, possa dare delle risposte soddisfacenti ai cittadini ed agevolare così i rapporti tra questi ultimi e le amministrazioni locali e regionali ;
9. Sottolinea che la creazione di un'istituzione volta a promuovere l'imparzialità, il rispetto dello Stato di diritto e la buona amministrazione, e che sia contemporaneamente in grado di instaurare un dialogo con i cittadini, è diventata necessaria in molti paesi ;

10. Constata che diverse autorità locali e regionali, le quali sono per definizione quelle più vicine ai bisogni dei cittadini, hanno già creato in vari paesi europei un'istituzione del genere che permette ai cittadini di contribuire a migliorare il funzionamento della pubblica amministrazione; ricorda che è stata la Svezia ad instaurare per la prima volta, nel 1809, la funzione di difesa civica, seguita dalla Finlandia nel 1919;

11. Ritiene che l'attività dei Difensori civici locali e regionali, in grado di condurre indagini e di verificare il buon funzionamento dell'amministrazione, possa contribuire a :

- ridurre le distanze tra la pubblica amministrazione ed i cittadini europei ;

- rendere i servizi amministrativi più efficaci e trasparenti, facilitando l'accesso dei cittadini alle procedure amministrative ;

- instaurare un vero dialogo tra il cittadino e la pubblica amministrazione, anche tramite le attività dell'Ufficio Informazione dei cittadini che esiste in varie amministrazioni ;

12. Ricorda che i partecipanti alla Conferenza di Messina, analizzando l'esperienza acquisita in Europa dai Difensori civici locali e regionali, hanno espresso il desiderio che questa istituzione venga adottata in tutti i paesi europei a favore dei cittadini che ancora non dispongono di questa forma di protezione ;

Dichiara

13. Che l'istituzione di Difensori civici locali e regionali contribuisce all'attuazione dei principi contenuti nella Carta europea dell'autonomia locale ;

14. Che la pratica della « mediazione civica » dovrebbe essere rafforzata là dove esiste già o introdotta ed istituzionalizzata nelle Regioni e nelle Città che non dispongono ancora di questa forma di tutela del cittadino ;

Adotta

15. I Principi che reggono l'istituzione del Difensore civico a livello locale e regionale, così come figurano in allegato alla presente Risoluzione ;

Raccomanda

I. Alle autorità locali e regionali che non dispongono di questa istituzione

16. Di istituire nelle Città e nelle Regioni Uffici del Difensore civico che dispongano di mezzi adeguati, sia dal punto di vista giuridico, che da quello delle funzioni, delle strutture e del personale, alla luce dei Principi che reggono l'istituzione del Difensore civico a livello locale e regionale ;

17. Di prevedere, all'occorrenza, il raggruppamento di piccoli comuni che si servano dello stesso Ufficio del Difensore civico ;

II. Alle autorità locali e regionali che dispongono già di questa istituzione

18. Di esaminare i Principi in questione per poter, all'occorrenza, riformare questa istituzione ;

19. Di creare una rete transnazionale di Difensori civici locali e regionali per condividere le esperienze ed esplorare le possibilità di cooperazione/coordinazione, allo scopo di risolvere i problemi dei cittadini nei confronti della pubblica amministrazione ;

20. Di informare meglio i cittadini, provvedendo ad una più ampia diffusione delle informazioni, sulle possibilità offerte da questa istituzione ;

Chiede ai suoi organi competenti

21. di programmare conferenze, seminari, ecc., preferibilmente nei paesi dell'Europa centrale ed orientale, destinati a far conoscere ed a promuovere l'istituzione di questo strumento di difesa del cittadino ;

22. di creare, nell'ambito del Congresso, un gruppo ristretto di difensori civici locali e regionali con funzione consultiva e d'informazione per le attività del Congresso.